Decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport 5 ottobre 2022

RAVVISATA la necessità di adottare un nuovo Regolamento - in sostituzione di quello precedente approvato - ai sensi dell'art. 11 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, contenente le indicazioni nonché le modalità di iscrizione al Registro da parte delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge n. 289 del 2002, anche al fine di adeguarne le previsioni alla normativa sopravvenuta

Articolo 1

È approvato il nuovo Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 11, Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente. Il Regolamento, allegato al presente provvedimento, ha effetto a far data dalla sottoscrizione del presente decreto.

REGOLAMENTO

DISCIPLINA SULLA TENUTA, CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE Articolo 1 – Il Registro e le sue funzioni.

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito denominato Registro, è istituito presso il Dipartimento per lo sport dal d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell'art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e dell'art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente. Il Registro è l'unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni società o associazione dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi dal una Federazione sportiva nazionale ("FSN") da una Disciplina sportiva associata ("DSA") o da un Ente di promozione sportiva ("EPS") ai sensi dell'art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021. Ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n.

39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ("CONI").

Articolo 2 - Definizioni.

1) Con "affiliazione" si intende l'atto con il quale una FSN, una DSA o un EPS associa, verificata l'assistenza dei necessari requisiti, un'associazione o società sportiva dilettantistica che ne abbia fatto

REGOLAMENTO

DISCIPLINA SULLA TENUTA, CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE Articolo 1 – Il Registro e le sue funzioni.

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito denominato Registro, è istituito presso il Dipartimento per lo Sport dal d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell'art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e dell'art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente. Il Registro è l'unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo ai sensi dell'art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021.

Ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ("CONI").

Articolo 2 - Definizioni.

1) Con "affiliazione" si intende l'atto con il quale un Organismo sportivo associa, verificata l'esistenza dei necessari requisiti ai sensi del proprio statuto e dei propri regolamenti, un ente sportivo richiesta, la riconosce ai fini sportivi e l'ammette a far parte dell'ordinamento sportivo. Non può essere iscritta nel Registro un'associazione o società sportiva dilettantistica che non sia regolarmente affiliata e riconosciuta ai fini sportivi. I diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di affiliazione e di riconoscimento ai fini sportivi coincidono con la durata della stagione sportiva stabilita da ciascun Organismo sportivo in funzione della disciplina sportiva praticata e decadono nella stagione successiva in caso di mancata conferma (c.d. riaffiliazione) entro i termini stabiliti dall'Organismo medesimo.

- 2) Con "Associazione/Società", di seguito indicate anche come "ASD/SSD", si intende il soggetto giuridico costituito in conformità all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e, dalla data di sua applicazione, in conformità a gli articoli del Capo I, Titolo II del D.lgs. n. 36 del 2021, sotto la forma di "associazione" (con o senza personalità giuridica) o di "società di capitali o società cooperative senza scopo di lucro" che sia stato affiliato e riconosciuto ai fini sportivi da una FSN, DSA o EPS. La denominazione, che deve coincidere con quella riportata nello statuto sociale e risultante all'Agenzia delle Entrate, deve indicare obbligatoriamente la finalità sportiva dilettantistica.
- 3) Con "attività sportiva" si intende l'organizzazione e/o la partecipazione di una ASD/SSD a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali approvate e/o indette dall'Organismo sportivo che l'ha riconosciuta ai fini sportivi e affiliata, i cui risultati siano riconosciuti dallo stesso Organismo.
- 4) Con "attività didattica" si intende l'organizzazione o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva organizzati direttamente dall'Organismo sportivo di affiliazione e/o dalla ASD/SSD in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha riconosciuta ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute.
- 5) Con "attività formative" si intende le iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei tesserati dell'Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi la ASD/SSD, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo

- dilettantistico che ne abbia fatto richiesta, lo riconosce ai fini sportivi, ai sensi e agli effetti dell'art. 10, comma 1, D.lgs. n. 36 del 2021, e l'ammette a far parte dell'ordinamento sportivo. Non può essere iscritto nel Registro un ente sportivo dilettantistico che non sia regolarmente affiliato e riconosciuto ai fini sportivi. I diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di affiliazione e di riconoscimento ai fini sportivi coincidono con la durata della stagione sportiva stabilita da ciascun Organismo sportivo in funzione della disciplina sportiva praticata e decadono nella stagione successiva in caso di mancata conferma (c.d. riaffiliazione) entro i termini stabiliti dall'Organismo medesimo.
- 2) Con "enti sportivi dilettantistici" si intendono gli enti che hanno assunto una delle forme giuridiche indicate all'art.6, D.lgs. n. 36 del 2021. Sono iscritti al Registro anche gli enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.
- 3) Con "attività sportiva" si intende l'organizzazione e/o la partecipazione di un ente sportivo dilettantistico a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali approvate e/o indette dall'Organismo sportivo che l'ha riconosciuto ai fini sportivi e affiliato, i cui risultati siano riconosciuti dallo stesso Organismo.
- 4) Con "attività didattica" si intende l'organizzazione o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva organizzati direttamente dall'Organismo sportivo di affiliazione e/o dall'ente sportivo dilettantistico in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha riconosciuto ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute.
- 5) Con "attività formative" si intende le iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei tesserati dell'Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l'ente sportivo dilettantistico, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché

sociale, , con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati, e l'ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall'Organismo sportivo o dalla stessa ASD/SSD in possesso dei requisiti didattici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha affiliata e riconosciuta ai fini sportivi e condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità.

6) Con "Organismo sportivo" si intende la FSN, la DSA o l'EPS riconosciuto dal CONI e che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi la ASD/SSD.

- 7) Con "stagione sportiva" si intende l'arco temporale, non superiore a 12 mesi, stabilito da ciascun Organismo sportivo nel corso del quale, in funzione dello sport praticato, viene esercitata l'attività. Coincide di norma con la durata dell'affiliazione dell'Associazione/Società all'Organismo sportivo.
- 8) Con "tesseramento" si intende l'atto formale con il quale si instaura il rapporto esistente tra l'Organismo sportivo e le persone fisiche (c.d. tesserati) che con esso diventano soggetti dell'ordinamento sportivo e prescinde dal vincolo sportivo o da fattispecie giuridiche equipollenti. Lo status di "tesserato" si acquisisce attraverso l'iscrizione della persona fisica alla Associazione/Società affiliata e riconosciuta ai fini sportivi dall'Organismo sportivo ovvero direttamente all'Organismo sportivo, senza la mediazione della Associazione/Società. Il tesseramento, quando avviene attraverso l'iscrizione del soggetto ad una Associazione/Società, non può avere durata superiore a 12 mesi.

L'identificazione nel Registro del singolo tesserato avviene esclusivamente per il tramite del Codice Fiscale. Nell'Allegato 1 del presente Regolamento, mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati e l'ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall'Organismo sportivo o dallo stesso ente sportivo dilettantistico in possesso dei requisiti didattici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi e devono essere condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità. 6) Con "Organismo sportivo" si intende la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ("CONI"), nonché la Federazione sportiva paralimpica, la Federazione sportiva nazionale paralimpica, la Disciplina sportiva paralimpica, la Disciplina sportiva associata paralimpica, l'Ente di promozione paralimpica e l'Ente di promozione sportiva paralimpica riconosciuto dal Comitato Italiano Paralimpico ("CIP"), e che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l'ente sportivo dilettantistico. Agli Organismi sportivi è consentito l'accesso al Registro per i fini previsti dalla normativa in essere, secondo le modalità del presente Regolamento.

- 7) Con "stagione sportiva" si intende l'arco temporale, non superiore a 12 mesi, stabilito da ciascun Organismo sportivo nel corso del quale, in funzione dello sport praticato, viene esercitata l'attività. Coincide di norma con la durata dell'affiliazione dell'ente sportivo all'Organismo sportivo.
- 8) Con "tesseramento" si intende l'atto formale con il quale si instaura il rapporto esistente tra l'Organismo sportivo e le persone fisiche (c.d. tesserati) che con esso diventano soggetti dell'ordinamento sportivo e che prescinde dal vincolo sportivo o da fattispecie giuridiche equipollenti.

Lo status di "tesserato" si acquisisce attraverso l'iscrizione della persona fisica all'ente sportivo dilettantistico affiliato e riconosciuto ai fini sportivi dall'Organismo sportivo ovvero direttamente all'Organismo sportivo, senza la mediazione dell'ente sportivo dilettantistico. Il tesseramento, quando avviene attraverso l'iscrizione del soggetto ad un ente sportivo dilettantistico, non può avere durata superiore a 12 mesi. L'identificazione nel Registro del singolo tesserato avviene esclusivamente per il tramite del Codice Fiscale,

relativo alle specifiche tecniche dell'applicativo web, sono indicate le categorie di tesseramento;

9) Con "enti del terzo settore" si intendono gli enti costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

Per tali enti non è richiesto, ai fini della loro iscrizione al Registro, il requisito dell'esercizio in via principale di attività dilettantistica.

Articolo 3 - Tenuta e gestione del Registro.

1) Il Registro è tenuto dal Dipartimento per lo sport che, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n.39, si avvale della Società Sport e salute Spa per la sua gestione, nonché per l'esercizio delle funzioni ispettive tese a verificare la natura dilettantistica dell'attività della ASD/SSD e la presenza e il successivo rispetto dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione al Registro.
2) La società Sport e salute Spa, secondo le indicazioni impartite dal Dipartimento per lo sport e sulla base di un piano operativo approvato dallo stesso, gestisce il Registro con modalità telematiche mediante l'utilizzo di un'apposita piattaforma, che permette il più ampio accesso alle informazioni e ai dati che devono essere inseriti ai

sensi della normativa vigente.

3) Ogni FSN, DSA e EPS è tenuto a fornire, o a far fornire dalla ASD/SSD affiliata, ogni informazione e documento agli incaricati delle attività ispettive per lo svolgimento delle loro funzioni di vigilanza e controllo della forma giuridica del richiedente l'iscrizione al Registro, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'assenza di finalità di lucro, dello svolgimento di attività secondarie e strumentali, nonché del riconoscimento delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche e la certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività da esse svolta, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica. Gli incaricati delle funzioni ispettive segnalano tempestivamente al Dipartimento per lo Sport ogni violazione, corredandola di ogni necessaria informazione, per l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 8 e 9.

tranne nel caso di tesserati di nazionalità estera non residenti in Italia.

Nell'Allegato 1 del presente Regolamento, relativo alle specifiche tecniche dell'applicativo web, sono indicate le categorie di tesseramento.

Articolo 3 - Tenuta e gestione del Registro.

1) Il Registro è tenuto dal Dipartimento per lo Sport.

- 2) Ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Dipartimento per lo Sport si avvale della società Sport e Salute Spa per la gestione del Registro nonché per l'esercizio delle funzioni ispettive tese a verificare la natura dilettantistica dell'attività dell'ente sportivo dilettantistico e la presenza e il successivo rispetto dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione al Registro. 3) La società Sport e Salute Spa opera secondo le indicazioni impartite dal Dipartimento per lo Sport e sulla base di un piano operativo approvato dallo stesso e gestisce il Registro con modalità telematiche mediante l'utilizzo di un'apposita piattaforma, che permette il più ampio accesso alle informazioni e ai dati che devono essere inseriti ai sensi della normativa vigente.
- 4) Ogni Organismo sportivo è tenuto a fornire, o a far fornire dall'ente sportivo dilettantistico affiliato, ogni informazione e documento agli incaricati delle attività ispettive per lo svolgimento delle loro funzioni di vigilanza e controllo della forma giuridica del richiedente l'iscrizione al Registro, dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'assenza di finalità di lucro, dello svolgimento di attività secondarie e strumentali, nonché del riconoscimento degli enti sportivi dilettantistici per la certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività da essi svolta, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica. Gli incaricati

delle funzioni ispettive segnalano tempestivamente al Dipartimento per lo Sport ogni violazione, corredandola di ogni necessaria informazione, per l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 8 e 9.

Articolo 4 – Struttura del Registro.

- 1) Devono essere iscritte nel Registro le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e, sussistendone i presupposti, gli enti del terzo settore, che svolgono attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, se riconosciute ai fini sportivi da una FSN, una DSA o un EPS e se affiliate a uno di questi Organismi. Le Associazioni e le Società sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico ("CIP") sono iscritte in una sezione speciale.
- 2) Il Registro è accessibile tramite piattaforma dedicata dal sito web registro.sportesalute.eu di Sport e
- salute Spa, che ne cura l'operatività e che si articola, al momento, in due sezioni:
- a. "sezione pubblica" contenente i dati delle Associazioni/Società iscritte al Registro. I dati, aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione, sono accessibili e consultabili da chiunque mediante la connessione al sito web di Sport e salute Spa;
- b. "sezione riservata" contenente ulteriori dati relativi alle Associazioni/Società, la cui consultazione è riservata all'Organismo sportivo di affiliazione e alle Associazioni/Società iscritte dotati di username e password. Le Associazioni/Società iscritte possono visualizzare solo i propri dati.

L'accesso alla sezione riservata, previa definizione delle relative procedure con apposita convenzione, è consentito, altresì, all'Agenzia delle Entrate, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'INPS per il perseguimento delle loro finalità istituzionali. Su richiesta motivata di altre Istituzioni pubbliche, il Dipartimento per lo Sport può chiedere a Sport e salute Spa di procedere Saranno istituite ulteriori sezioni o sub sezioni all'interno in relazione alle ulteriori competenze e funzioni da svolgere attraverso il Registro ai sensi di legge.

Articolo 4 – Struttura del Registro.

- 1)Devono essere iscritti nel Registro gli enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, se riconosciuti ai fini sportivi da un Organismo sportivo e se ad esso affiliati. Gli enti sportivi dilettantistici riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico ("CIP") sono iscritti in una sezione speciale.
- 2) Il Registro è accessibile tramite piattaforma dedicata dal sito web registro.sportesalute.eu di Sport e Salute Spa, che ne cura l'operatività e che si articola, al momento, in due sezioni:
- a. "sezione pubblica" contenente i dati degli enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro. I dati, aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione, sono accessibili e consultabili da chiunque mediante la connessione al suddetto sito web; b. "sezione riservata" - contenente ulteriori dati relativi agli enti sportivi dilettantistici, la cui consultazione è riservata all'Organismo sportivo di affiliazione e agli enti sportivi dilettantistici iscritti dotati di username e password. Gli enti sportivi iscritti possono visualizzare solo i propri dati. L'accesso alla sezione riservata, previa definizione delle relative procedure con apposita convenzione, è consentito, altresì, all'Agenzia delle Entrate, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'INPS per il perseguimento delle loro finalità istituzionali. Su richiesta motivata di altre Istituzioni pubbliche, il Dipartimento per lo Sport può consentire ulteriori accessi. Saranno istituite ulteriori sezioni o sub sezioni all'interno in relazione alle ulteriori competenze e funzioni da svolgere attraverso il Registro ai sensi di legge.

Articolo 5 - Requisiti per l'iscrizione

1) L'iscrizione al Registro è riservata alle ASD/SSD che, oltre a quanto dettagliatamente indicato da tali norme, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

Articolo 5 - Requisiti per l'iscrizione

1) L'iscrizione al Registro è riservata agli enti sportivi dilettantistici che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla normativa di riferimento, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: a. abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile e idonea;

b. abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo; c. non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello: 1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione per conto dell'Organismo sportivo di affiliazione; 2) quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o formativa in proprio o per conto dell'Organismo sportivo di affiliazione, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga o sia riconosciuta dall'Organismo sportivo medesimo; 3) quelle che esercitano attività amministrativo contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell'Organismo sportivo di affiliazione;

d. a nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del Centro Universitario Sportivo Italiano ("CUSI");

e. svolgano comprovata attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa;

f. abbiano adottato uno statuto conforme alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione con riguardo alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio: Federazione Medico Sportiva Italiana e Federazione Italiana Cronometristi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti per l'iscrizione, anche fissando requisiti ulteriori.

2) Sono iscritti di diritto al Registro i Gruppi Sportivi che sono emanazione diretta dei Corpi Militari e Civili dello Stato, firmatari delle specifiche a. abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile e idonea;

b. abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo; c. non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello: 1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione per conto dell'Organismo sportivo di affiliazione; 2) quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o formativa in proprio o per conto dell'Organismo sportivo di affiliazione, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga o sia riconosciuta dall'Organismo sportivo medesimo; 3) quelle che esercitano attività amministrativo contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell'Organismo sportivo di affiliazione;

d. a nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del Centro Universitario Sportivo Italiano ("CUSI");

e. svolgano comprovata attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa. In particolare, gli enti sportivi dilettantistici devono trasmettere con apposita dichiarazione, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, l'avvio di almeno un'attività sportiva o didattica o formativa;

f. abbiano adottato norme statutarie conformi alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione con riguardo alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio: Federazione Medico Sportiva Italiana e Federazione Italiana Cronometristi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti per l'iscrizione, anche fissando requisiti ulteriori. 2) Sono iscritti di diritto al Registro i Gruppi Sportivi che sono emanazione diretta dei Corpi Militari e Civili dello Stato, firmatari delle specifiche

Convenzioni con il CONI e il CIP e che siano affiliati ad un Organismo sportivo. I Gruppi Sportivi sono iscritti al Registro in deroga ad alcune obbligatorietà, in particolare ai dati relativi a: natura giuridica, atto costitutivo, statuto vigente, verbale modifiche statutarie; inoltre, per quanto riguarda l'indicazione del legale rappresentante, va inserito il nominativo del responsabile nominato dal relativo Corpo e, relativamente all'atto costitutivo/statuto, va caricato il provvedimento che ha istituito il Gruppo Sportivo stabilendone altresì le gerarchie interne.

3) Il Dipartimento per lo sport può autorizzare, con espresso provvedimento, l'iscrizione al Registro di enti con finalità sportive prive di alcuni dei requisiti in ragione del loro carattere storico o della loro vocazione sportiva di notevole rilievo.

Convenzioni con il CONI e il CIP e che siano affiliati ad un Organismo sportivo. I Gruppi Sportivi sono iscritti al Registro in deroga ad alcune obbligatorietà, in particolare ai dati relativi a: natura giuridica, atto costitutivo, statuto vigente, verbale modifiche statutarie; inoltre, per quanto riguarda l'indicazione del legale rappresentante, va inserito il nominativo del responsabile nominato dal relativo Corpo e, relativamente all'atto costitutivo/statuto, va caricato il provvedimento che ha istituito il Gruppo Sportivo stabilendone altresì le gerarchie interne.

3) Il Dipartimento per lo Sport può autorizzare, con espresso provvedimento, l'iscrizione al Registro di enti con finalità sportive prive di alcuni dei requisiti in ragione del loro carattere storico o della loro vocazione sportiva di notevole rilievo.

Articolo 6 - Modalità di iscrizione

1) La domanda di iscrizione al Registro è inviata al Dipartimento per lo Sport su richiesta dell'Associazione o della Società sportiva dilettantistica per il tramite del proprio Organismo sportivo di affiliazione che, previo il riconoscimento ai fini sportivi, deve provvedervi tempestivamente, con modalità telematica sull'applicativo web messo a disposizione dal Dipartimento per lo sport attraverso la Società Sport e salute Spa, secondo le specifiche tecniche indicate nell'Allegato 1 che elenca anche le informazioni obbligatorie per il conseguimento dell'iscrizione al Registro.

L'Organismo sportivo attesta la corrispondenza dei dati e dei documenti riferiti all'ASD/SSD rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare per l'iscrizione al Registro.
L'Organismo sportivo garantisce altresì il mantenimento dei requisiti richiesti da parte dei propri affiliati per tutto il periodo di iscrizione al Registro, inserendo eventuali variazioni ovvero richiedendo direttamente all'ASD/SSD interessata di integrare i dati e/o la documentazione.
2) L'iscrizione di una ASD/SSD nel Registro ne certifica la natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta, per tutti gli effetti che

3) Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, con le modalità che verranno indicate dal Dipartimento

l'ordinamento collega a tale qualifica.

Articolo 6 - Modalità di iscrizione

1) La domanda di iscrizione al Registro è inviata al Dipartimento per lo Sport su richiesta dell'ente sportivo dilettantistico, per il tramite del proprio Organismo sportivo di affiliazione. Il medesimo Organismo sportivo di affiliazione, una volta effettuato il riconoscimento ai fini sportivi dell'ente sportivo dilettantistico, provvede tempestivamente all'inoltro della domanda di iscrizione, con modalità telematica sull'applicativo web messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, secondo le specifiche tecniche indicate nell'Allegato 1 che elenca anche le informazioni obbligatorie per il conseguimento dell'iscrizione al Registro.

L'Organismo sportivo attesta la corrispondenza dei dati e dei documenti riferiti all'ente sportivo dilettantistico rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare per l'iscrizione al Registro. L'Organismo sportivo garantisce altresì il mantenimento dei requisiti richiesti da parte dei propri affiliati per tutto il periodo di iscrizione al Registro, inserendo eventuali variazioni ovvero richiedendo direttamente all'ente sportivo dilettantistico interessato di integrare i dati e/o la documentazione.

- 2) L'iscrizione di un ente sportivo dilettantistico nel Registro ne certifica la natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica.
- 3) Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, con le

per lo Sport. Nel Registro è prevista una sezione dedicata.

4) Gli Organismi sportivi, titolari dei dati degli affiliati e tesserati per le proprie finalità istituzionali, inseriscono i dati nel Registro in attuazione del d.lgs. 39/2021. Il Dipartimento per lo sport tratta i dati di cui al comma 1 presenti nel Registro per le specifiche finalità previste dal d.lgs.39/2021 e per le ulteriori proprie finalità istituzionali, quali, a titolo non esaustivo, le finalità di comunicazione, promozione e diffusione dello sport, di indagine e di studio.

Il Dipartimento per lo sport può demandare tali ulteriori trattamenti di cui al precedente periodo alla società "in house" Sport e salute Spa, anche in qualità di titolare autonomo.

Tutti i trattamenti di dati di cui ai periodi precedenti sono in ogni casi effettuati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003.

- 5) In esecuzione di quanto previsto all'art. 12 del D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, l'Organismo sportivo di affiliazione ha altresì la responsabilità di comunicare preventivamente ai propri affiliati e tesserati già iscritti che i dati raccolti sono comunicati, per l'assolvimento degli obblighi istituzionali, al Dipartimento per lo sport ai fini della gestione del Registro, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.
 6) La procedura di iscrizione al Registro si può basare sull'utilizzo di un sistema informatico di cui gli Organismi sportivi si devono dotare.
- 7) Il certificato di iscrizione al Registro viene rilasciato su istanza di chiunque vi abbia interesse ed è scaricabile da ciascun iscritto accedendo alla sezione riservata del Registro.
- 8) Ad ogni iscritto deve essere obbligatoriamente associato un indirizzo di posta elettronica univoco al quale sono inviate tutte le comunicazioni del Dipartimento per lo sport, anche per il tramite di Sport e salute Spa, che si intenderanno così conosciute.
- 9) Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste può:
- a. accogliere la domanda e iscrivere l'Associazione/Società;
- b. rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
- c. richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto del

modalità indicate dal Dipartimento per lo Sport. Nel Registro è prevista una sezione dedicata.

- 4) Gli Organismi sportivi, titolari dei dati degli affiliati e tesserati per le proprie finalità istituzionali, inseriscono i dati nel Registro in attuazione del D.lgs. n. 39 del 2021. Il Dipartimento per lo Sport tratta i dati di cui al comma 1 presenti nel Registro per le specifiche finalità previste dal citato D.lgs.n. 39 del 2021 e per le ulteriori proprie finalità istituzionali, quali, a titolo non esaustivo, le finalità di comunicazione, promozione e diffusione dello sport, di indagine e di studio.
- Il Dipartimento per lo Sport può demandare tali ulteriori trattamenti di cui al precedente periodo alla società "in house" Sport e Salute Spa, anche in qualità di titolare autonomo.

Tutti i trattamenti di dati di cui ai periodi precedenti sono in ogni casi effettuati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196 del 2003.

- 5) In esecuzione di quanto previsto all'art. 12 del D.lgs. n. 39 del 2021, l'Organismo sportivo di affiliazione ha altresì la responsabilità di comunicare preventivamente ai propri affiliati e tesserati già iscritti che i dati raccolti sono comunicati, per l'assolvimento degli obblighi istituzionali, al Dipartimento per lo Sport ai fini della gestione del Registro, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.
 6) La procedura di iscrizione al Registro si può basare sull'utilizzo di un sistema informatico di cui
- 7) Il certificato di iscrizione al Registro viene rilasciato dal Dipartimento per lo Sport su istanza di chiunque vi abbia interesse ed è scaricabile da ciascun iscritto accedendo alla sezione riservata del Registro

gli Organismi sportivi si devono dotare.

- 8) Ad ogni iscritto deve essere obbligatoriamente associato un indirizzo di posta elettronica univoco al quale sono inviate tutte le comunicazioni del Dipartimento per lo Sport, anche per il tramite di Sport e Salute Spa, che si intenderanno così conosciute.
- 9) Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo Sport, verificatala sussistenza delle condizioni previste può:
- a. accogliere la domanda e iscrivere l'ente sportivo;
 b. rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
- c. richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto del

Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

- 10) In caso di richiesta di integrazione, l'ASD/SSD interessata ha dieci giorni per trasmettere le integrazioni attraverso la piattaforma del Registro. In caso di mancata o incompleta integrazione, il Dipartimento per lo Sport procede come descritto al successivo punto 13.
- 11) Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione ha validità dalla data di presentazione della domanda.
- 12) I dati presenti nel Registro sono aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione contestualmente alle annotazioni sui propri programmi di gestione affiliazione/tesseramento e sono oggetto di supervisione da parte di Sport e salute Spa. L'elenco aggiornato delle Associazioni/Società è trasmesso annualmente al Ministero della Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate. 13) In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport invita l'Associazione/Società ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

- Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
- 10) In caso di richiesta di integrazione, l'ente sportivo dilettantistico interessato ha dieci giorni per trasmettere le integrazioni attraverso la piattaforma del Registro. In caso di mancata o incompleta integrazione, il Dipartimento per lo Sport procede come descritto al successivo punto 13.
- 11) Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione ha validità dalla data di presentazione della domanda.
- 12) I dati presenti nel Registro sono aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione contestualmente alle annotazioni sui propri programmi di gestione affiliazione/tesseramento e sono oggetto di supervisione da parte di Sport e Salute Spa. L'elenco aggiornato degli enti sportivi dilettantistici è trasmesso annualmente al Ministero della Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate. 13) In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo Sport invita l'ente sportivo ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro. 14) È data facoltà ai legali rappresentanti degli enti sportivi di trasmettere con apposita dichiarazione, attraverso la piattaforma del Registro, i nominativi di eventuali soggetti delegati a gestire, nel rispetto della normativa, i dati della società, dei suoi tesserati e dei lavoratori sportivi presenti sul Registro. L'ente sportivo dilettantistico assume ogni responsabilità circa l'operato dei propri delegati. Il numero massimo di soggetti delegati non può essere superiore a tre. Inoltre, è data facoltà al Legale Rappresentante di revocare la delega in qualsiasi momento.

Articolo 7 - Gestione iscrizioni e conservazione del Registro.

- 1) L'iscrizione è correlata all'esistenza di un valido rapporto di affiliazione e si rinnova con la riaffiliazione all'Organismo sportivo.
- 2) Eventuali modifiche e aggiornamenti dei dati riferiti all'ASD/SSD iscritta, ivi compreso l'aggiornamentodegli amministratori in carica, devono essere trasmessi dalla stessa con apposita dichiarazione, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro,

Articolo 7 - Gestione iscrizioni e conservazione del Registro.

- 1) L'iscrizione è subordinata al riconoscimento ai fini sportivi dell'ente sportivo dilettantistico da parte dell'organismo di affiliazione, è correlata all'esistenza di un valido rapporto di affiliazione e si rinnova con la riaffiliazione all'Organismo sportivo.
- 2) Eventuali modifiche e aggiornamenti dei dati riferiti all'ente sportivo dilettantistico iscritto, ivi compreso l'aggiornamento degli amministratori in

tempestivamente e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

3) La società Sport e salute Spa provvede alla conservazione e, previo assenso del Dipartimento per lo sport, all'aggiornamento tecnologico del Registro.

carica, devono essere trasmessi dallo stesso con apposita dichiarazione, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

3) Fermo quanto previsto al precedente comma 2), i dati riferiti all'attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, svolta dall'ente sportivo dilettantistico, devono essere trasmessi dallo stesso con apposita dichiarazione, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione, sempre attraverso la piattaforma del Registro, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, ovvero entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell'evento.
4) Il Dipartimento per lo Sport provvede alla conservazione e all'aggiornamento tecnologico del Registro per il tramite della Sport e Salute Spa.

Articolo 8 - Nullità e annullamento delle iscrizioni

- 1) Sono nulle le iscrizioni al Registro delle ASD/SSD che:
- a. abbiano indicato un Codice Fiscale oppure un numero di Partita IVA non rispondente al vero oppure errato e, in questo secondo caso, non abbiano provveduto a correggerlo entro 7 giorni dalla relativa richiesta;
- b. all'esito dei controlli effettuati dal Dipartimento per lo sport, attraverso la società Sport e salute Spa, sui dati e sulla documentazione presente nel Registro o richiesta in sede di attività ispettiva, non risulti dimostrato che l'ASD/SSD fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 5 del presente Regolamento.

 2) La nullità dell'iscrizione è dichiarata con provvedimento del Dipartimento per lo sport e determina la cancellazione dell'ASD/SSD con
- efficacia dalla data dell'avvenuta iscrizione.
 3) Qualora uno o più requisiti siano venuti meno successivamente all'iscrizione e tale mancanza non venga sanata nel termine di sette giorni dalla richiesta del Dipartimento per lo sport, questi annulla l'iscrizione e dichiara la cancellazione della ASD/SSD con efficacia dalla data del venir meno del requisito.

Articolo 8 - Nullità e annullamento delle iscrizioni

- 1) Sono nulle le iscrizioni al Registro degli enti sportivi dilettantistici che:
- a. abbiano indicato un codice fiscale oppure un numero di partita IVA non rispondente al vero oppure errato e, in questo secondo caso, non abbiano provveduto a correggerlo entro 7 giorni dalla relativa richiesta;
- b. all'esito dei controlli effettuati dal Dipartimento per lo Sport, attraverso la società Sport e Salute Spa, sui dati e sulla documentazione presente nel Registro o richiesta in sede di attività ispettiva, non risulti dimostrato che l'ente sportivo dilettantistico fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 5 del presente Regolamento.
- 2) La nullità dell'iscrizione è dichiarata con provvedimento del Dipartimento per lo Sport e determina la cancellazione dell'ente sportivo dilettantistico con efficacia dalla data dell'avvenuta iscrizione.
- 3) Qualora uno o più requisiti siano venuti meno successivamente all'iscrizione e tale mancanza non venga sanata nel termine di sette giorni dalla richiesta del Dipartimento per lo Sport, questi annulla l'iscrizione e dichiara la cancellazione dell'ente sportivo dilettantistico con efficacia dalla data del venir meno del requisito.

Articolo 9 - Cancellazioni

1) La cancellazione di un'ASD/SSD dal Registro avviene, oltre che per mancata riaffiliazione, a seguito di istanza motivata da parte dell'ASD/SSD o di un accertamento d'ufficio della mancanza dei requisiti, anche a seguito di provvedimenti della

Articolo 9 - Cancellazioni

1) La cancellazione di un ente sportivo dilettantistico dal Registro avviene, oltre che per mancata riaffiliazione, a seguito di istanza motivata da parte dell'ente sportivo dilettantistico o di un accertamento d'ufficio della mancanza dei competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ASD/SSD, e in ogni caso di carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

requisiti, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente sportivo dilettantistico, e in ogni caso di carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

Articolo 10 - Istanza di autotutela

- 1) I provvedimenti di cancellazione e nullità di cui ai precedenti artt. 8 e 9 sono pubblicati sul sito del Dipartimento per lo sport. Il provvedimento, completo delle motivazioni, è comunicato mediante posta elettronica certificata all'Associazione/Società interessata e all'Organismo sportivo di affiliazione.
- 2) Avverso tali provvedimenti il legale rappresentante dell'Associazione/Società può presentare istanza di annullamento o revisione in autotutela al medesimo Dipartimento per lo sport, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul sito del Dipartimento per lo sport, via PEC all'indirizzo
- <u>ufficiosport@pec.governo.it</u>, allegando idonea documentazione probatoria.
- 3) A tal fine, anche a seguito di cancellazione o nullità dell'iscrizione, i dati storicizzati dell'ente vengono conservati all'interno della piattaforma del Registro nei termini di legge.

Articolo 10 - Istanza di autotutela

- 1) I provvedimenti di cancellazione e nullità di cui ai precedenti artt. 8 e 9 sono pubblicati sul sito del Dipartimento per lo Sport. Il provvedimento, completo delle motivazioni, è comunicato mediante posta elettronica certificata all'Associazione/Società interessata e all'Organismo sportivo di affiliazione.
- 2) Avverso tali provvedimenti il legale rappresentante dell'ente sportivo può presentare istanza di annullamento o revisione in autotutela al medesimo Dipartimento per lo Sport, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul sito del Dipartimento per lo Sport, via PEC all'indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, allegando idonea documentazione probatoria.
- 3) A tal fine, anche a seguito di cancellazione o nullità dell'iscrizione, i dati storicizzati dell'ente vengono conservati all'interno della piattaforma del Registro nei termini di legge.